

Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

Art. 5

(Modifica dell'Allegato C bis della legge regionale 26/2014 e norme transitorie connesse all'inserimento del Comune di Sappada/Plodn nell'area territoriale adeguata della Carnia)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Lo statuto dell'Unione della Carnia, modificato in conformità alla nuova compagine associativa ricomprendente il Comune di Sappada/Plodn, è approvato a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'assemblea dell'Unione. La deliberazione dell'assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei consigli dei Comuni partecipanti.

3. Il Comune di Sappada/Plodn e l'Unione della Carnia attuano entro il 31 dicembre 2018 l'integrazione del Comune nell'Unione secondo il cronoprogramma concordato tra le Amministrazioni e comunicato alla Regione entro il 31 marzo 2018.

4. Il cronoprogramma di cui al comma 3 prevede:

a) le modalità e i tempi per l'integrazione del Comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale adeguata della Carnia;

b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del Comune negli organi della Unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza;

c) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del Comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo.

5. Per il Comune di Sappada/Plodn la decorrenza dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 è differita alle date previste dal cronoprogramma di cui al comma 3.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.